



# MN TAX & LEGAL

## **NEWSLETTER 31/2021 DEL 2 AGOSTO 2021:**

- **SOCIETA' DI INVESTIMENTO SEMPLICE: BANCA D'ITALIA E CONSOB PUBBLICANO DEGLI ORIENTMENTI DI VIGILANZA**
- **SOCIETA' DI CAPITALI: ASSEMBLEE IN VIDEO-CONFERENZA FINO AL 31 DICEMBRE 2021**
- **RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE "PRESTANOME" IN CASO DI BANCAROTTA**



## MN TAX & LEGAL

Newsletter del 2 agosto 2021

---

### DIRITTO SOCIETARIO

#### **SOCIETA' DI INVESTIMENTO SEMPLICE: BANCA D'ITALIA E CONSOB PUBBLICANO GLI ORIENTAMENTI DI VIGILANZA**

Come noto, il Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*” (meglio noto come Decreto Crescita, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58) ha introdotto misure di vario tipo per rilanciare lo sviluppo e la crescita economica del Paese.

Tra le novità di maggior rilievo, l'art. 27 ha introdotto un nuovo tipo di veicolo societario a sostegno delle start-up PMI, ossia la società di investimento semplice (SIS), che ha “*per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati [...] che si trovino nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività*”. La suddetta disposizione ha apportato delle modifiche al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), che – all'art. 35-undecies, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater – individua una disciplina speciale applicabile alle SIS. A tal proposito, la Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), ad esito di una pubblica consultazione conclusasi il 29 luglio 2020, hanno recentemente adottato gli “Orientamenti di Vigilanza in materia di Società di investimento semplice (SIS)”. Nell'ottica di favorire una corretta e uniforme applicazione della nuova regolamentazione, gli Orientamenti congiunti contengono una ricognizione delle principali disposizioni applicabili alle SIS, definiscono alcuni orientamenti di vigilanza, che rappresentano le aspettative della autorità di vigilanza con riferimento alle modalità con cui le società di investimento semplice dovranno uniformarsi alla nuova disciplina e indicano la procedura applicabile in caso di superamento non temporaneo del limite di patrimonio netto previsto per le SIS dall'art. 1, comma 1, lett. i-quater, TUF

#### **[Banca d'Italia e CONSOB – Orientamenti di Vigilanza in materia di Società di investimento semplice \(SIS\)](#)**



## MN TAX & LEGAL

### **SOCIETA' DI CAPITALI: ASSEMBLEE IN VIDEO-CONFERENZA FINO AL 31 DICEMBRE 2021**

Fino al 31 dicembre 2021 le assemblee delle società di capitali potranno continuare a svolgersi secondo le modalità “emergenziali” – in particolare mediante audio-video conferenza – originariamente introdotte dall’articolo 16 del Decreto-legge 18/2020 (decreto cura Italia). Ed infatti, l’articolo 6 del Decreto-legge 105/2021 sostituisce il previgente termine del 31 luglio con il nuovo termine, appunto, del 31 dicembre 2021.

A tal proposito, occorre segnalare che le nuove norme si applicheranno alle assemblee “tenute” entro il 31 luglio 2021, non essendo sufficiente, pertanto, che le stesse vengano semplicemente convocate prima di detta data.

Alla luce della nuova normativa potrà essere stabilito, tramite apposita previsione contenuta nell’avviso di convocazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie, che:

1. l’assemblea si svolga solo tramite mezzi di telecomunicazione, senza la necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo;
2. i partecipanti possano votare in via elettronica o tramite corrispondenza;
3. i partecipanti possano intervenire tramite mezzi di telecomunicazione.

Inoltre, con particolare riferimento alle S.r.l., occorre segnalare che, mediante una previsione contenuta nell’avviso di convocazione, l’espressione del voto avvenga mediante il metodo della “consultazione scritta” o del “consenso espresso per iscritto”.

Per ciò che concerne le società quotate, invece, detta proroga prevede che, anche ove lo statuto disponga diversamente, possa essere nominato il c.d. “rappresentante designato” (ossia il soggetto con cui i soci possono attribuire le deleghe di voto) oppure che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite lo stesso (i soci, in tal caso, non potranno intervenire in assemblea, nemmeno mediante sistemi di telecomunicazione). A tal proposito, occorre segnalare che la nomina del rappresentante designato e l’obbligo di intervento in assemblea solo tramite il rilascio di una delega è possibile, in deroga a qualsiasi norma di legge o clausola statutaria, anche per: (i) le società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, (ii) le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante,



## MN TAX & LEGAL

(iii) le banche popolari e le banche di credito cooperativo, (iv) le società cooperative e le società mutue assicuratrici.

---

### DIRITTO PENALE

#### RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE PRESTANOME IN CASO DI BANCAROTTA

Come noto, l'art. 216, comma 1, n. 2, l.f. disciplina l'ipotesi illecita di bancarotta fraudolenta documentale prevedendo che deve essere punito penalmente l'imprenditore che *“ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”*. A questo riguardo, la Suprema Corte ha recentemente espresso il principio secondo il quale *“in tema di responsabilità del prestanome per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale, l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale, atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore ufficiale di tenere e conservare le suddette scritture, diversamente da quanto avviene in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, dal momento che l'accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi, attinenti alla distrazione di singoli beni costituenti il patrimonio sociale, nutriti dall'amministratore di fatto”*.

[Cass. Pen., Sez. V, 5 luglio 2021, n. 25489](#)

Lo Studio rimane a disposizione per qualunque ulteriore necessità.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

MN TAX & LEGAL